



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: INFRASTRUTTURE DIGITALI

TAR Veneto, sez. III, 26 gennaio 2026, n. 213: l'art. 44 del Dlgs 259/2003 delinea una speciale disciplina autorizzatoria, improntata ad esigenze di celerità e semplificazione procedimentale, espressione del favor manifestato dal legislatore per la realizzazione di infrastrutture della specie, favor che si traduce nella previsione dell'istituto del silenzio assenso oltre che nella riduzione a sessanta giorni del termine per la formazione del silenzio assenso, precedentemente fissato in novanta giorni

Il TAR Veneto conferma la formazione *per silentium* del titolo per la realizzazione di una nuova stazione radio base ottenuto sulla base di istanza debitamente trasmessa secondo la modulistica di legge e di decorso di 60 giorni senza richieste di integrazioni, convocazioni di conferenze di servizi o espressione formale di diniego da parte del Comune competente.

Nel caso concreto, passati i 60 giorni, i proponenti avevano inviato al Comune un'autocertificazione della formazione del silenzio-assenso, ma il Comune ne aveva contestato l'esistenza/validità sostenendo che l'incompletezza della documentazione tecnica avrebbe impedito il formarsi del silenzio-assenso; in aggiunta, il Comune sosteneva che l'incompletezza della documentazione avrebbe obbligato alla convocazione della conferenza di servizi, la cui mancata attivazione avrebbe, a sua volta, impedito il formarsi del silenzio-assenso.



In primo luogo, il TAR Veneto riconosce piena idoneità lesiva alla nota comunale di “disconoscimento” del silenzio-assenso: *“un atto con cui viene negata l’esistenza o l’efficacia di un titolo formatosi per silentium non può essere qualificato come atto privo di effetti lesivi, poiché incide direttamente sulla possibilità per l’interessato di avvalersi del titolo e di dare corso all’intervento autorizzato. Tale conclusione trova fondamento nell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259 del 2003, che richiama l’art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241 del 1990, stabilendo che le determinazioni adottate dall’Amministrazione dopo la scadenza dei termini procedurali sono inefficaci, ferma restando la possibilità di agire in autotutela, nei casi e nei modi di legge.”*

In secondo luogo, il TAR Veneto ripercorre il procedimento delineato dall’art. 44 del Dlgs 259/2003, precisando che: l’istanza va inviata secondo la modulistica di legge; le richieste di integrazione devono essere avanzate entro 15 giorni; la conferenza di servizi *“prevista dal richiamato art. 44, comma 7, del d.lgs. n. 259/2003, è obbligatoria solo in presenza di interessi pubblici qualificati e differenziati, quali quelli paesaggistici o culturali, che richiedano una valutazione comparativa contestuale da parte di diverse amministrazioni”* e, quindi, laddove non ci siano – come nel caso concreto – interessi sensibili in gioco *“la mancata attivazione della Conferenza dei servizi non è idonea a impedire la formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003”*; decorso il termine perentorio di 60 giorni, si forma il silenzio-assenso.

Il TAR, infatti, sottolinea che *“l’installazione di una SRB è soggetta ad una speciale disciplina autorizzatoria, improntata ad esigenze di celerità e semplificazione procedimentale, espressione del favor manifestato dal legislatore per la realizzazione di infrastrutture della specie, favor che si traduce nella previsione dell’istituto del silenzio assenso (ex multis, T.A.R. Veneto, Sez. III, 22 dicembre 2025, n. 2458), oltre che nella riduzione (disposta dall’art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 13 del 2023, conv. in legge n. 41 del 2023) a sessanta giorni del termine per la formazione del silenzio assenso, precedentemente fissato in novanta giorni.”*

In sintesi, solo ed entro 60 giorni il Comune può chiedere integrazioni, convocare la conferenza di servizi (se necessaria) o adottare un provvedimento espresso di diniego;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

una volta decorsi 60 giorni, invece, il Comune può solo esercitare i poteri di autotutela, nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Ciò prescinde dal fatto che l'istanza sia pienamente conforme o meno alle norme di settore, poiché il TAR Veneto rinvia all'orientamento giurisprudenziale – largamente maggioritario – che valorizza il principio di certezza dei rapporti giuridici a dispetto dell'eventuale incompletezza o non conformità dell'istanza nei procedimenti che ammettono il silenzio-assenso: *“del resto questo Tribunale ha già aderito all'orientamento giurisprudenziale, oramai prevalente, secondo cui il silenzio-assenso si perfeziona anche in presenza di una domanda non pienamente conforme alla disciplina di settore, atteso che la ratio dell'istituto è quella di assicurare la certezza dei rapporti giuridici mediante il venir meno del potere di provvedere allo spirare del termine procedimentale, restando in tal caso all'Amministrazione unicamente la possibilità di intervenire in autotutela sull'assetto di interessi formatosi per silentium (Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2024, n. 10468; T.A.R. Veneto, Sez. III, 15 maggio 2025, n. 740).”*

[Consulta la sentenza](#)